

Arti & Mestieri - Fondo pensione aperto

Documento sul regime fiscale

- Comparto Crescita 25+
- Comparto Rivalutazione 10+
- Comparto Equilibrio 5+
- Comparto Incremento e garanzia 5+
- Comparto Conservazione 3+
- Comparto Garanzia 1+



Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita "Arti & Mestieri - Fondo Pensione Aperto".

La Società che istituisce il Fondo Pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 30 marzo 2018.

1. Regime fiscale del Fondo

I Fondi Pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. I Fondi Pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva a titolo definitivo che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Per l'anno 2014 e seguenti l'aliquota di imposizione del risultato di gestione è del 20 per cento.

I redditi di capitale ed i redditi "diversi" (cc.dd. plusvalenze) riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list" sono computati nella base imponibile dell'imposta nella misura del 62,5 per cento, per cui la tassazione effettiva su detti proventi è pari al 12,5 per cento.

L'aliquota d'imposta effettivamente applicata dipende quindi dal peso di questa componente all'interno del rendimento realizzato in ciascun anno.

I Fondi Pensione possono destinare somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli "investimenti qualificati" nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Per "investimenti qualificati" si intendono le somme investite in:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
 - b) in quote o azioni di OICR residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);
- b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB).

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato o i PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dagli "investimenti qualificati" nonché dai PIR sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul Fondo Pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale soggetto a tassazione non concorra a determinare il risultato netto maturato dal Fondo pensione assoggettato all'imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta.

Il valore del patrimonio netto del Fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo d'imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del Fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

2. Regime fiscale dei contributi

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ai Fondi Pensione su base volontaria, ovvero in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero regolamenti di enti o aziende, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore a 5.164,57 Euro.

Il regime fiscale appena descritto si applica altresì ai contributi versati da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da queste non dedotta.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (25.822,85 Euro), è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 Euro, in misura pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 Euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme, per un importo, comunque, non superiore a 2.582,29 Euro annui (per complessivi Euro 7.746,86 annui).

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto,

concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di 5.164,57 Euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Premio di produttività

La Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016 dell'11 dicembre 2016, Art. 1, co. 160) ha introdotto la facoltà per i lavoratori di destinare, anche parzialmente, il premio di produttività (di cui al comma 182 della L. 208/2015) alle forme pensionistiche complementari. I contributi versati, per un importo massimo di 3.000 Euro, aumentato a 4.000 Euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali sottoscritti fino al 24 aprile 2017, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016:

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo Pensione.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Prestazioni in capitale

Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50 per cento del montante finale accumulato) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ridotta sino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo Pensione, nonché dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

RITA (rendita integrativa temporanea anticipata di cui all'art.11, comma 4, D. Lgs 252/2005)

La parte imponibile della RITA è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto 1. Regime fiscale del Fondo .

Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, nel caso in cui l'aderente al Fondo Pensione richieda un'anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nell'ipotesi in cui sia richiesta un'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'Art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Sulle somme erogate a titolo di anticipazioni richieste per ulteriori esigenze dell'aderente, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Deroga relativa alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016

In deroga a quanto specificato sopra, per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, alle richieste di anticipazione per acquisto o ristrutturazione della prima casa e per ulteriori esigenze, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni indicati nel Documento sulle Anticipazioni, si applica in via transitoria quanto previsto dal D. Lgs 252/2005 per la causale delle spese sanitarie, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare e con fiscalità agevolata. Le somme erogate ai predetti aderenti a titolo di anticipazione, compresa la causale delle spese sanitarie, sono imputate prioritariamente al montante accumulato dal 1° gennaio 2007 (c.d. M3), poi al montante accumulato dal 2001 al 2006 (c.d. M2) e l'eventuale eccedenza al montante accumulato fino al 31 dicembre 2000 (c.d. M1). Tale deroga è valida fino al 23 agosto 2019.

Riscatti

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale:

- per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica;

viene operata una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15 per cento ridotta progressivamente fino al 9 per cento, in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo Pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle dianzi indicate si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 23 per cento sull'imponibile, calcolato con le stesse modalità di cui sopra.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono esenti da ogni onere fiscale.

Prestazioni in forma periodica

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari allo 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo Pensione, nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva del 26 per cento. Attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%.

ANIMA



Società di gestione del risparmio

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano

Telefono: +39 02 80638.1

Fax +39 02 80638222

www.animasgr.it - Info: clienti@animasgr.it

Numero verde: 800.388.876

Cod. Fisc./PIVA e Reg. Imprese di Milano
n. 07507200157

Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers.
R.E.A. di Milano n. 1162082